

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la segnalazione del 17 dicembre 2013, integrata il 24 dicembre 2013 e il 13 gennaio 2014, relativa all'esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo in alcune province del Friuli Venezia Giulia;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LA SEGNALAZIONE**

1. L'Autorità, il 17 dicembre 2013 ha ricevuto una segnalazione, integrata il 24 dicembre 2013 e il 13 gennaio 2014 secondo cui i principali produttori di calcestruzzo operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia avrebbero partecipato ad un'intesa avente ad oggetto il coordinamento del proprio

comportamento commerciale ed, in particolare, delle condotte di prezzo e dei volumi venduti, nonché la ripartizione della clientela, per un periodo di tempo intercorrente almeno dal giugno 2011 ad oggi.

## **II. LE PARTI**

**2.** General Beton Triveneta S.p.A. (“General Beton”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, parte del gruppo Tonon. General Beton ha sede in Veneto ed il capitale sociale è pressoché interamente detenuto dall’Impresa Tonon S.p.A. nonché da persone fisiche della famiglia Tonon.

**3.** La Nuova Calcestruzzi S.r.l. (“Nuova Calcestruzzi”), società del gruppo Tonon con sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è in prevalenza detenuto da General Beton Triveneta S.p.A. e da due persone fisiche.

**4.** Calcestruzzi Zillo S.p.A. (“Zillo”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, parte del gruppo Zillo, presente in particolare nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Il capitale sociale di Calcestruzzi Zillo è detenuto in maniera pressoché integrale da Cementi Zillo S.p.A..

**5.** Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l. (“Calcestruzzi Trieste Nord Est”), società parte del gruppo Zillo, il cui capitale sociale è detenuto da Calcestruzzi Zillo e da Calcestruzzi Trieste S.r.l..

**6.** Friulana Calcestruzzi S.p.A. (“Friulana”), società con sede a Gorizia, attiva in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale nella produzione di calcestruzzi, inerti e servizi annessi. Il capitale sociale è interamente detenuto dalla società slovena Salonit Anhovo D.D.

**7.** SuperBeton S.p.A. (“SuperBeton”), parte del gruppo Grigolin, produce una vasta gamma di prodotti per l’edilizia tra i quali calcestruzzi preconfezionati, cemento, sabbia e ghiaia e conglomerati bituminosi nonché riciclato proveniente dal recupero dell’attività di demolizione di edifici. Il capitale sociale è interamente detenuto da persone fisiche della famiglia Grigolin.

**8.** Cobeton S.p.A. (“Cobeton”), impresa attiva nella produzione e commercializzazione di materiali per l’edilizia con sede in provincia di Pordenone ed impianti in tale area e nella provincia di Udine. Il capitale sociale è detenuto da persone fisiche.

**9.** Calcestruzzi S.p.A. (di seguito “Calcestruzzi”), società con sede in Bergamo, attiva nella produzione e vendita di calcestruzzo. La società fa parte del gruppo Italcementi, tra i principali operatori a livello internazionale nel settore dei materiali da costruzione, in particolare cemento, calcestruzzo e aggregati. Il capitale sociale di Calcestruzzi è detenuto da Italcementi S.p.A. per il 99,9% e da Italcementi Ingegneria S.r.l. per il restante 0,1%.

**10.** Concrete Nordest S.p.A. (“Concrete Nordest”), con sede a Trieste, parte del gruppo Biasuzzi Cave S.p.A., integrato verticalmente nella produzione di cemento e con impianti per la produzione di calcestruzzo ubicati nelle province di Treviso, Venezia, Padova e Vicenza; Concrete Nordest, costituita nel 2005, ha incorporato gli impianti di Monfalcone e Trieste della società Biasuzzi Concrete S.p.A. cui è stata aggiunta l’attività di commercializzazione del cemento.

**11.** Intermodale S.r.l. (“Intermodale”), società di consulenza che eroga servizi nell’ambito tecnologico, qualità e sicurezza, nonché svolge ricerche di mercato per società operanti nel settore della commercializzazione di materiali per l’edilizia. La società ha sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è detenuto da due persone fisiche.

**12.** Nord Est Logistica S.r.l. (“Nord Est Logistica”) società con sede in provincia di Udine, effettua autotrasporto in conto proprio e per conto terzi, noleggio e locazione macchinari, impianti ed attrezzature per lavori edili, stradali e quant’altro connesso. Il capitale sociale è detenuto in maniera prevalente da General Beton Triveneta e Calcestruzzi Zillo ed, in misura inferiore, da Union Beton Trasporti S.r.l., Friulana Calcestruzzi e Nuova Calcestruzzi.

### **III. I FATTI SEGNALATI**

**13.** Oggetto della segnalazione sono i comportamenti delle principali

imprese attive nel mercato della produzione e vendita di calcestruzzo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed, in particolare, nelle province di Udine e Trieste, a partire almeno dal giugno 2011, volti al coordinamento delle offerte e alla spartizione dei cantieri da rifornire, monitorando reciprocamente i prezzi praticati e i volumi di calcestruzzo venduto così da mantenere le quote di mercato nella misura concordata.

**14.** Le medesime Parti avrebbero, a tale fine, organizzato incontri con cadenza regolare e ravvicinata tra i propri rappresentanti, nonché un sistema di scambio su base continuativa di dati sensibili assoggettato ad una gestione centralizzata delegata alla società di servizi Intermodale. Un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sarebbe stato svolto, altresì, dalla società Nord-Est Logistica.

**15.** In tale contesto, allo scopo di orientare il comportamento delle imprese partecipanti all'accordo, sarebbero stati inoltre prodotti documenti contenenti l'informazione condivisa tra le Parti relativamente a forniture di calcestruzzo a cantieri ed elaborazioni informatiche di dati su cantieri e forniture con codici di riferimento alle diverse Parti. La documentazione che sarebbe stata scambiata tra le Parti includerebbe altresì dati utili all'attuazione di meccanismi di monitoraggio reciproco e di denuncia dei comportamenti devianti, con connesso sistema sanzionatorio, la cui implementazione avrebbe rappresentato parte integrante del comportamento collusivo.

## **IV. DIRITTO**

### ***Il mercato del prodotto***

**16.** Il mercato interessato dall'intesa denunciata risulta essere, in primo luogo, quello della produzione e commercializzazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato ottenuto dalla miscelazione di cemento, inerti quali ghiaia e sabbia, acqua ed eventuali additivi; la produzione viene eseguita con l'uso di macchine. Il calcestruzzo viene solitamente fornito agli utilizzatori preconfezionato, cioè preparato presso un impianto di miscelazione e trasportato sul luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la possibilità che il calcestruzzo venga preparato direttamente in cantiere dall'utilizzatore stesso, utilizzando miscele (rese trasportabili mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta acqua.

**17.** La filiera produttiva del calcestruzzo risente necessariamente delle

condizioni e dinamiche esistenti nel mercato a monte del cemento. Tale prodotto, infatti, è l'elemento principale per la produzione del calcestruzzo, rappresentando quasi il 70% della miscela, e non è sostituibile con altri materiali<sup>1</sup>.

### ***Il mercato geografico***

**18.** Il mercato del calcestruzzo ha dimensioni geografiche limitate in ragione delle caratteristiche di deperibilità del prodotto dovute alla rapidità dei tempi di solidificazione, che determinano la sua limitata trasportabilità. In base a tali considerazioni l'Autorità ha finora ritenuto che il mercato del calcestruzzo abbia una dimensione geografica pari ad una distanza limitata rispetto allo stabilimento di produzione. Occorre, tuttavia, considerare che le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali da costruzione hanno determinato la messa a punto di additivi, i quali, oltre a migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. "additivi ritardanti") e dunque di trasportare a maggiore distanza il prodotto confezionato, ampliandone in tal modo il raggio di commercializzazione.

**19.** Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle condizioni di concorrenza in un'area geografica più ampia di quella sopra indicata. Ciò sembra trovare conferma nel contesto in cui sembra essersi realizzata l'intesa in esame, tenuto conto che gli impianti delle Parti ed i cantieri che sarebbero stati oggetto della ripartizione tra le stesse sono localizzati all'interno di un'area pluri-provinciale.

In conclusione, si ritiene che l'ambito geografico entro il quale valutare i comportamenti segnalati debba essere quantomeno pluri-provinciale.

---

<sup>1</sup> Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna etc.), dalla loro omogeneizzazione e cottura, onde ottenere il semilavorato denominato clinker. Detto semilavorato con l'aggiunta di opportuni correttivi (nel caso anche caratterizzanti) viene poi macinato per ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, diverse per composizione chimica e caratterizzazione fisico/meccanica.

## V. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE

### *a) Le condotte contestate*

**20.** L'articolo 2 della l. n. 287/90 e l'art. 101 del TFUE vietano alle imprese di porre in essere intese, nella forma di accordi o pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o in una sua parte rilevante.

**21.** Gli elementi a disposizione dell'Autorità evidenziano la possibile esistenza di un'intesa in base alla quale le società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A.; Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. avrebbero concordato la ripartizione delle forniture di calcestruzzo quantomeno nell'ambito geografico delle province di Udine e Trieste in Friuli Venezia Giulia, allo scopo di mantenere invariate o, comunque, controllare le rispettive quote di mercato, fissando prezzi, condizioni contrattuali di vendita e ripartendosi i clienti finali, nonché ponendo in essere un sistema di scambio di informazioni sensibili e un meccanismo di controllo e sanzione dei comportamenti devianti.

**22.** Le condotte denunciate non trovano corrispondenza nelle normali dinamiche di mercato derivanti da un effettivo confronto concorrenziale e si pongono in contrasto, ove confermate dalle verifiche istruttorie, con i sopra citati articoli 2 della l. n. 287/90 o 101 del Trattato sul FUE.

**23.** Le condotte sopra descritte, infatti, sono potenzialmente idonee a pregiudicare non solo l'ambito locale connesso all'area territoriale in cui sono poste in essere ma anche il commercio intracomunitario e, pertanto, potrebbero integrare gli estremi di un'infrazione all'articolo 101 del TFUE.

**24.** Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

Si consideri che l'intesa in questione riguarda almeno un'area del territorio nazionale (nord-est) confinante con altri Stati dell'Unione Europea (Austria e Slovenia) potenzialmente interessati dalla condotta in esame, come

testimoniato tra l'altro dal fatto che il controllo su una delle parti (Friulana Calcestruzzi) è esercitato da un'impresa slovena.

Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, potendo essere idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati Membri, potrebbe essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del Trattato FUE.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A.; Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. potrebbero rappresentare un'intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito delle forniture di calcestruzzo in un'area pluri provinciale dell'Italia settentrionale e per un periodo di tempo decorrente almeno dal giugno 2011, in violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A., Cobeton S.p.A., Calcestruzzi S.p.A., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.p.A., Intermodale S.r.l. e Nord Est Logistica S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione

Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 gennaio 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*